REGOLAMENTO (CEE) N. 321/70 DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 1970

relativo al ristabilimento del dazio doganale per la seta greggia (non torta), della voce 50.02 della tariffa doganale comune, e all'apertura, per lo stesso prodotto, di un contingente tariffario comunitario

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che la risoluzione adottata dal Consiglio nella sessione del 29/31 maggio 1967 prevede, per il periodo 1° gennaio 1970 — 31 dicembre 1976, che la sospensione del dazio della tariffa doganale comune per la seta greggia (non torta), della voce tariffaria 50.02, prevista al paragrafo 1 del protocollo VIII allegato all'accordo sull'elenco G [1], non sarà applicata ; che è quindi opportuno ristabilire al livello del 10 %, per il prodotto in parola, il dazio autonomo della tariffa doganale comune, mentre il dazio convenzionale per lo stesso prodotto sarà del 7 % per il 1970, conformemente agli impegni contratti dalla Comunità nel quadro del GATT (negoziati Kennedy) ;

considerando che detta risoluzione prevede inoltre per lo stesso periodo l'apertura, per tale prodotto, di contingenti tarifari comunitari annuali in esenzione da dazio doganale ; che l'ammontare dei contingenti deve corrispondere alla differenza tra il consumo totale di seta greggia e l'ammontare della produzione nella Comunità ; che è di conseguenza opportuno aprire, per il 1970, un contingente tariffario alle condizioni sopra indicate ;

considerando che esiste nella Comunità una produzione di seta greggia e che è nell'interesse della Comunità che tale produzione sia mantenuta nel suo territorio ;

considerando che, per la seta greggia, esistevano nella Comunità, sino alla fine del 1969, due mercati radicalmente diversi ; che in effetti, in virtù delle disposizioni del protocollo VIII e della suddetta risoluzione, uno Stato membro beneficiava di misure d'isolamento del suo mercato, mentre per gli altri Stati membri il dazio doganale per la seta greggia era nullo in virtù di queste stesse disposizioni ; che in tale situazione sono state effettuate da parte di tale Stato operazioni di traffico di perfezionamento per considerevoli quantitativi, operazioni che non sono state necessarie per gli altri Stati membri ; che pertanto i dati statistici e gli elementi di valutazione economica non sono né omogenei né rappresentativi della situazione per la Comunità nel suo complesso ;

considerando che la produzione comunitaria di seta greggia può essere valutata, per il 1970, a 530 tonnellate ; che, tenendo conto di questa produzione, i bisogni d'importazione dai paesi terzi per il consumo interno della Comunità possono essere valutati a 1.640 tonnellate ; che occorre per conseguenza aprire un contingente tariffario di 1.640 tonnellate per il 1970 ;

considerando che occorre garantire in particolare, per tutti gli importatori della Comunità, la parità e continuità d'accesso a detto contingente e l'applicazione, senza interruzioni, del dazio previsto per tale contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detto contingente per quanto riguarda i principi sopra enunciati ;

considerando che, a causa della situazione sopra descritta e della necessità di rispettare la natura comunitaria del contingente, le percentuali di partecipazione iniziale al contingente tariffario per il 1970 si possono valutare come segue :

Germania	14,8
Francia	42,4
Italia	42,4
Paesi Bassi	0,1
Unione economica belgo-lussemburghese	0,3 ;

considerando che, per tenere conto dell'evoluzione delle importazioni di detto prodotto nei vari Stati membri, conviene dividere il contingente di 1.640 tonnellate in due parti, la prima da ripartire fra gli Stati membri, la seconda da utilizzare per la costituzione di una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avranno esaurito la loro quota iniziale ; che, per offrire agli importatori di ciascuno Stato membro una certa sicurezza, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'86 % del volume del contingente ; che, su tale base, la prima parte risulta di 1.415 tonnellate, mentre la seconda, di 225 tonnellate, costituisce la riserva ;

[1] GU n. 80 C del 20. 12. 1960, pag. 1825/60.

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, è opportuno che ciascuno Stato membro, dopo aver utilizzato quasi completamente una delle sue quote iniziali, proceda al prelievo dalla relativa riserva di una quota supplementare ; che questo prelievo deve essere effettuato, da ciascuno Stato membro, ogniqualvolta la sua quota supplementare sia stata utilizzata interamente e ciò fino all'esaurimento di ciascuna riserva ; che le quote iniziali e supplementari debbono essere valide fino al termine del periodo contingentale ; che questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve in particolare poter seguire lo stato di esaurimento dei contingenti tariffari ed informarne gli Stati membri ;

considerando che se, in una data determinata del periodo contingentale, in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza, tale Stato membro deve riversarne una notevole percentuale nella riserva, allo scopo di evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1976, il dazio autonomo della tariffa doganale comune per la seta greggia (non torta) della voce 50.02 è ristabilito al livello del 10 %.

Articolo 2

Fino al 31 dicembre 1970, il dazio autonomo della tariffa doganale comune per la seta greggia (non torta) della voce 50.02 è totalmente sospeso entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 1.640 tonnellate.

Articolo 3

1. Una prima parte di 1.415 tonnellate di questo contingente tariffario comunitario viene ripartita tra gli Stati membri ; le quote, fermo restando l'articolo 6, sono valide fino al 31 dicembre 1970 ed ammontano, per ciascuno degli Stati membri, ai seguenti quantitativi :

Germania	210 tonnellate
Francia	600 tonnellate
Italia	600 tonnellate
Paesi Bassi	1 tonnellata
Unione economica belgo-lussemburghese	4 tonnellate.

2. La seconda parte, corrispondente ad un quantitativo di 225 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 4

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale è definita all'articolo 3, paragrafo 1, o se la stessa quota diminuita della parte trasferita alla riserva qualora sia stato applicato l'articolo 6, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, come disposto al paragrafo 2, al prelievo di una quarta quota pari alla terza. Questo procedimento si applica per analogia fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 5

Le quote supplementari prelevate a norma dell'articolo 4 sono valide fino al 31 dicembre 1970.

Articolo 6

Se, per il 15 settembre 1970, uno Stato membro non ha esaurito la propria quota iniziale, esso trasferisce alla riserva, entro il 10 ottobre 1970, la parte non utilizzata di detta quota che ecceda il 30 % del quantitativo iniziale. Esso può trasferire una parte superiore se si ha motivo di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro il 10 ottobre 1970, il totale delle importazioni del prodotto in oggetto effettuate fino al 15 settembre 1970 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché, se del caso, la parte della sua quota iniziale che esso trasferisce alla riserva.

Articolo 7

La Commissione calcola i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 3 e 4, e li informa, non appena le pervengono le notifiche, dello stato di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 15 ottobre 1970, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati a norma dell'articolo 6.

Essa provvede a che il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa il quantitativo allo Stato membro che procede a quest'ultimo prelievo.

Articolo 8

1. Ciascuno Stato membro adotta le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da esso prelevate in applicazione dell'articolo 4 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla propria parte cumulata del contingente tariffario comunitario.

2. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione sulle loro quote man mano che tale prodotto è presentato in dogana accompagnato da dichiarazioni di immissione al consumo.

3. Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori del prodotto in questione stabiliti sul suo territorio la facoltà di attingere liberamente alle quote ad esso assegnate.

4. Lo stato di esaurimento delle quote di ciascuno Stato membro viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 2.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché vengano rispettati gli articoli precedenti.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. HÉGER